

ID. 1157670

Pratica: 2022/04 03/000329

Lugo, 24/11/2022

AREA SERVIZI FINANZIARI
SETTORE ENTRATE COMUNALI

D E T E R M I N A Z I O N E N. 1412

Pubblicata all'Albo pretorio dell'Unione.

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE PER L'IMPUGNAZIONE DELLE SENTENZE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELL'EMILIA ROMAGNA N. 724/2022 E 725/2022 INNANZI LA CORTE DI CASSAZIONE - IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DI ENTRATA DAL COMUNE DI COTIGNOLA - SMART CIG: Z8E387FF04

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con atto costitutivo rogato dal Notaio Vincenzo Palmieri di Lugo in data 27.12.2007 repertorio nr. 348909/29573 e registrato a Lugo in data 28.12.2007 al nr. 7598 serie 1 T, i Comuni di Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Conselice, Cotignola, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda e Sant'Agata sul Santerno hanno costituito l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna;
- con atto Rep. n. 1 in data 31.05.2008 è stata approvata la Convenzione per il conferimento all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna delle funzioni relative alle entrate comunali;
- con Decreto del Presidente dell'Unione n. 29 del 30.09.2017 è stato attribuito l'incarico di Dirigente del Settore Entrate Comunali dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna alla Dott.ssa Stefania Zammarchi;

- con delibera di Consiglio Unione n. 4 del 19/01/2022, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2022/2024, contenente le linee strategiche e operative per la programmazione finanziaria e gestionale 2022/2024 e il programma biennale degli acquisti di beni e servizi per il periodo 2022/2023, modificato con successivi appositi atti deliberativi;
- con delibera di Consiglio Unione n. 5 in data 19/01/2022, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2022/2024 e relativi allegati predisposti ai sensi del D. Lgs n. 118/2011 e del D. Lgs n. 126/2014, modificato con successivi appositi atti deliberativi;
- con delibera di Giunta Unione n. 3 in data 20/01/2022, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2022/2024 - Parte contabile (Art. 169 D. Lgs n. 267/2000), modificato con successivi appositi atti deliberativi;
- con delibera di Giunta Unione n. 66 del 12/05/2022, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2022-2024;

Richiamati i seguenti atti del Comune di Cotignola:

- deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 16/2/2022: ad oggetto “Approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022/2024;
- deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 16/2/2022 ad oggetto “Approvazione Bilancio di previsione 2022/2024;
- deliberazione di Giunta comunale n. 11 del 17/2/2022 ad oggetto: "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2022/ 2024 - Parte Contabile del Comune di Cotignola;
- deliberazione di Giunta Comunale n. 57 del 30/05/2022, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto “approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2022-2024”;

Considerato che:

- che la Parrocchia di San Severo in Serraglio in Cotignola ha proposto ricorso avverso gli avvisi di accertamento IMU n. 234 e n. 235, per l’anno di imposta 2012, con i quali il Comune di Cotignola ha contestato l’omessa dichiarazione ed il conseguente mancato versamento dell’IMU relativa ad un fabbricato accatastato in categoria C/2 e ad un fabbricato accatastato in categoria B/5 utilizzati da soggetti diversi dal proprietario;
- che la Parrocchia di Santo Stefano in Cotignola ha proposto ricorso avverso gli avvisi di accertamento ICI n. 15 e n. 16, per l’anno di imposta 2011, con i quali il Comune di Cotignola ha contestato l’omessa dichiarazione ed il conseguente mancato versamento dell’IMU relativa ad un fabbricato accatastato in categoria D/03 ad uso teatro-cinematografo inagibile e ad un fabbricato accatastato in categoria D/8 utilizzato da soggetti diversi dal proprietario;

I Contribuenti ritenevano tali redditi non soggetti all'imposta in quanto ricadenti tra i soggetti destinati delle esenzioni previste dall'art. 7 del D.Lgs. n. 504/1992;

- che a seguito di appello e di sentenza di rigetto in secondo grado, l'Amministrazione Comunale ritiene di impugnare le sentenze indicate in epigrafe per far valere la corretta interpretazione delle disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992.

- che la Corte di Cassazione ha sottolineato che per beneficiare dell'esenzione dall'Ici e anche dall'IMU è necessario che vi sia coincidenza tra ente proprietario (o titolare di altro diritto reale sul bene) e quello che utilizza l'immobile.

- che l'esenzione ICI - IMU non è collegata solamente alla circostanza che l'immobile sia destinato esclusivamente ad una delle attività tipizzate svolte con modalità non commerciali ma è altresì necessaria l'utilizzazione diretta di esso da parte del soggetto passivo ente non commerciale. Solamente al realizzarsi della duplice condizione può riconoscersi il diritto all'esenzione.

Atteso che la Corte di Giustizia Tributaria di II grado (ex Commissione Regionale di Bologna) ha respinto i ricorsi in appello dell'ente impositore, negando la giurisprudenza maggioritaria sull'argomento già oggetto di diverse sentenze della Corte di Cassazione favorevoli ai comuni;

Ritenuto corretto l'operato del Servizio Entrate dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e considerato l'interesse dell'Ente a resistere in giudizio per far valere le proprie ragioni in merito alla validità degli avvisi di accertamento regolarmente notificati ai contribuenti;

Ritenuto quindi di proporre ricorso in Corte di Cassazione secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 546 del 30.12.1992 e successive modificazioni ed integrazioni, avverso la Sentenza n. 724/2022 pronunciata dalla Corte di Giustizia Tributaria di II grado (ex Commissione Tributaria Regionale di Bologna), sezione 4, in data 16/05/2022 e depositata il 15/06/2022 tra il Comune di Cotignola e la Parrocchia di San Severo in Serraglio in Cotignola e avverso la Sentenza n. 725/2022 pronunciata dalla Corte di Giustizia Tributaria di II grado (ex Commissione Tributaria Regionale di Bologna), sezione 4, in data 16/05/2022 e depositata il 15/06/2022 tra il Comune di Cotignola e la Parrocchia di Santo Stefano in Cotignola, autorizzando il Settore Entrate Comunali ad adottare tutti gli atti necessari, ed in particolare al conferimento del servizio al procuratore speciale per la difesa del Comune di Cotignola, conferendogli ogni e più ampia facoltà di diritto e di legge, nonché all'impegno di spesa posta a carico dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna.

Considerato che:

- con delibera di G.U. n. 1 del 11/1/2018 sono state approvate le linee di indirizzo per l'affidamento dei servizi legali ai sensi dell'art. 17 comma 1 lettera "D" numeri 1) e 2) del D.Lgs. 50/2016;

- con delibera di Giunta dell'Unione n. 73 del 28/05/2020 immediatamente esecutiva si approvava la REVISIONE DELLE LINEE DI INDIRIZZO IN MATERIA DI AFFIDAMENTO DI SERVIZI LEGALI AI SENSI DELL'ART. 17 COMMA 1 LETTERA "D" NUMERI 1) E 2) DEL D.LGS. 50/2016;

- con delibera n. 107 del 03/11/2022 immediatamente esecutiva ai sensi di legge, la Giunta del Comune di Cotignola ha autorizzato alla proposizione dei ricorsi in argomento dando mandato al Responsabile del Servizio Entrate di incaricare un legale esterno per la predisposizione di tutti gli atti necessari per l'attività difensiva conferendogli ogni e più ampia facoltà di diritto e di legge;

- il Comune di Cotignola rimborserà all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna i costi per l'affidamento dell'incarico di patrocinio legale in esame in misura pari al 100% e che a tal fine il Comune di Cotignola stanzierà le risorse sul proprio Bilancio in misura corrispondente al cap. 5030CA art.5230 cdr016 cdg052;

Atteso :

- che il nuovo codice degli appalti (D.Lgs. 19 aprile 2016, n.50), in vigore dal 19 aprile 2016, ha una innovativa portata in materia di incarichi conferiti agli avvocati da parte delle pubbliche amministrazioni, che attiene all'espressa qualificazione dell'incarico di rappresentanza in giudizio dell'ente quale appalto di servizio;

- che l'art.17 del suddetto decreto esclude espressamente la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato dall'ambito di applicazione del codice e l'art.4 del medesimo decreto stabilisce che l'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica;

Accertato che:

- la prestazione in oggetto non è disponibile tra le convenzioni in essere Consip-Intercent – ER né la relativa categoria merceologica è presente sul Me.PA-MERER;

- le Linee di indirizzo approvate da ultimo con delibera di G.U. n. 73 del 28/05/2020 prevedono all'art. 2 comma 2 che l'individuazione del legale a cui affidare l'incarico possa avvenire mediante affidamento diretto, tra l'altro, nelle seguenti ipotesi consentite dall'ordinamento:

“a) nei casi di urgenza, quali ad esempio nell'ipotesi di costituzioni in giudizio impellenti che non consentono gli indugi di un confronto concorrenziale, e previa valutazione dell'offerta sotto il profilo sia qualitativo che economico;

d) negli altri casi consentiti dall'ordinamento in considerazione della fiduciarietà del ruolo e della riservatezza della questione in esame, come indicato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea;”

- le predette Linee di indirizzo prevedono altresì all'art. 2 comma 2 lett. b) l'ipotesi di affidamento diretto dell'incarico in caso di consequenzialità tra incarichi, come in occasione dei diversi gradi di giudizio o di complementarietà con altri incarichi attinenti alla medesima materia oggetto del servizio legale in affidamento (cfr. Par. 3.1.4.1 Linee Guida ANAC approvate con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018);
- in base alle recenti pronunce della giurisprudenza contabile (Deliberazione n.144/2018/VSGO della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia-Romagna) se vi siano effettive ragioni di urgenza, motivate e non derivanti da un'inerzia dell'Ente conferente, tali da non consentire l'espletamento di una procedura comparativa, le amministrazioni, qualora non abbiano istituito elenchi di operatori qualificati, possono prevedere che si proceda all'affidamento diretto degli incarichi dettagliatamente motivato, sulla base di un criterio di rotazione;
- la recente sentenza della Corte di Giustizia Europea del 6 giugno 2019 resa nella causa C-264/2018 ha evidenziato che l'affidamento dell'incarico di patrocinio legale risponde all'esigenza di assicurare l'esercizio del diritto di difesa dell'Amministrazione e che le prestazioni *"fornite da un avvocato si configurano solo nell'ambito di un rapporto intuitu personae tra l'avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla massima riservatezza"* e *"dalla libera scelta del difensore"*;
- occorre attenersi a tale orientamento espresso a livello europeo, nelle more di ulteriori indicazioni da parte del Legislatore nazionale;

Sottolineato che:

- la tipologia di ricorso rende opportuno l'affidamento di incarico ad un legale professionista dotato di comprovata esperienza nella materia in oggetto e di abilitazione al patrocinio legale dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione, con il quale intercorra un proficuo rapporto di fiducia pregressa a garanzia della riservatezza e affidabilità necessaria in relazione alla questione in esame;

Dato atto che:

- l'Ente non dispone, all'interno della sua struttura organizzativa, delle professionalità richieste per sostenere le proprie ragioni, né ha istituito elenchi di operatori qualificati ai quali affidare gli incarichi legali;
- si è reso pertanto indispensabile contattare un legale il cui curriculum è stato preventivamente ritenuto adeguato all'incarico;

Appurato che, sulla base dell'esame svolto, l'offerta dello Studio Legale Vincenzi Capucci Contarini Avvocati Associati, nella persona dell'Avvocato Marco Contarini, C.F. CNTMRC69C03D829F P.IVA02480850391 in Corso Mazzini 69, Faenza, (RA), soggetto meritevole di fiducia con comprovata esperienza in campo tributario, ed il complessivo spessore del curriculum, comprovano, senza alcun dubbio, la richiesta preparazione e l'esperienza specialistica, in materia di ICI/IMU e, nello specifico, in materia di ICI/IMU sugli immobili posseduti da Enti non Commerciali;

Valutata la congruità del preventivo presentato dallo Studio Legale Vincenzi Capucci Contarini Avvocati Associati, nella persona dell'Avvocato Marco Contarini ' in data 04/11/2022 ed acquisito agli atti (Prot. 80361) in relazione a quanto previsto dal D.M. 55/2014 per le cause di pari valore tenuto conto altresì dell'oggetto e della complessità della controversia;

Dato atto che la spesa è così determinata:

- compenso pari ad € 3.042,00,
 - C.P.A. pari ad € 121,68 (4%)
 - IVA € 696,01(22%)
- per complessive € 3.859,69;

Ritenuto di affidare l'incarico in oggetto allo Studio Legale Vincenzi Capucci Contarini Avvocati Associati, nella persona dell'Avvocato Marco Contarini C.F. CNTMRC69C03D829F P.IVA02480850391 in Corso Mazzini 69, Faenza, (RA);

Atteso che:

- è stata acquisita la dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità, con particolare riferimento alla insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi (acquisita ai sensi dell'art. 53, comma 14, del D. Lgs. 165/2001);
- il professionista ha attestato di essere in regola con i versamenti contributivi previsti dalla legge , in conformità alle disposizioni vigenti;

Richiamata la normativa "anticorruzione" con particolare riferimento all'obbligo di astensione disciplinato dall'art.6-bis della legge 241/1990, dall'art.7 del DPR 62/2013 e dal codice di comportamento dell'ente;

Visti:

- gli articoli 107, 151, 183 e 191 del D. Lgs. 267/2000, in base al quale spettano ai dirigenti gli atti di gestione finanziaria;
- lo statuto;
- il vigente regolamento di contabilità;
- l'art. 18 del regolamento di organizzazione dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna;
- l'organigramma;
- il decreto n. 19 del 06/10/2022 ad oggetto "Nomina responsabili e supplenti delle strutture dell'organigramma dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna";
- il Codice dei contratti pubblici D.Lgs. n. 50/2016 e modificato successivamente con il D.Lgs. 56/2017;
- il D.lgs. n.33/2013;

Di attestare che:

- a norma dell'art. 183 - comma 5 - del D. Lgs n. 267/2000 (*Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali*) si è provveduto a verificare che la scadenza dell'obbligazione giuridica di cui al presente atto è prevista nell'esercizio 2022 e che pertanto la spesa è impegnabile in tale esercizio;
- a norma dell'art. 183 - comma 8 - del D. Lgs n. 267/2000 (*Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali*) si è accertato che il programma dei pagamenti di cui al presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa;

Visto l'art 147-bis del Testo unico degli enti locali e dato atto, in particolare, che ai sensi dell'art. 3 del regolamento sui controlli interni la sottoscrizione da parte dell'organo competente integra e assorbe il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, richiesto dal suddetto art. 147-bis TUEL;

Dato atto infine che:

- il visto di copertura finanziaria è reso dal Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente con riferimento agli aspetti indicati dall'art. 5 del Regolamento di Contabilità, rientrando gli aspetti ulteriori nella responsabilità di colui che firma l'atto;

DETERMINA

- per i motivi ed i fini di cui in premessa, di impugnare le sentenze della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna n. 724/2022 e 725/2022 innanzi la Corte di Cassazione;

- di incaricare nel giudizio in argomento l'avvocato Marco Contarini, nato a Fusignano il 3/3/1969, C.F. CNTMRC69C03D829F socio dello studio legale Studio Vincenzi – Capucci – Contarini Avvocati Associati, con sede a Faenza in Corso Mazzini n. 69 – P.I 02480850391, conferendogli ogni e più ampia facoltà di diritto e di legge;

-di impegnare la spesa derivante dal presente atto, pari ad € 3.859,69 compresi di C.P.A. 4% (pari ad € 121,68) e IVA 22% (€ 696,01) sul Bilancio 2022/2024 - Annualità 2022 dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna così come indicato nella tabella di seguito riportata:

TIP O	CODICE DI BILANCIO	DESCRIZIONE IMPEGNO	DESCRIZIONE SOGGETTO	NUMERO	IMPORTO
IMP	Tit:1- Miss:01- Prog:04- M.Ag:03 ContiF:U.1.03.02. 99.002/ Cap:3030UE - Art:3312 - Cdr:CDR016 - Cdg:052	AFFIDAMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE PER L'IMPUGNAZIONE DELLE SENTENZE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELL'EMILIA ROMAGNA N. 724/2022 E 725/2022 INNANZI LA CORTE DI CASSAZIO - CIG:Z8E387FF04	STUDIO VINCENZI- CAPUCCI- CONTARINI AVVOCATI ASSOCIATI,02480850 391 ,CORSO MAZZINI, 69,48018,FAENZA,RA ,PRIMO CONTO CORRENTE DEDICATO, IBAN: IT17T08542237000000 00245168	2022/2179/1	€ 3.859,69
AC C	Tit:2- Tip:0101- Categ:0002 ContiF:E.2.01.01. 02.003 / Cap:0035UE - Art:2507 - Cdr:CDR016 -	AFFIDAMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE PER L'IMPUGNAZIONE DELLE SENTENZE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA	COMUNE DI COTIGNOLA,0014858 0392 ,PZZA VITTORIO EMANUELE II, 31,48010,COTIGNOLA ,RA,REGOLARIZZAZI	2022/763/1	€ 3.859,69

	Cdg:052	DI SECONDO GRADO DELL'EMILIA ROMAGNA N. 724/2022 E 725/2022 INNANZI LA CORTE DI CASSAZIO - CIG:Z8E387FF04	ONE ACCREDITO BANCA ITALIA (INCASSO), IBAN:		
--	---------	---	---	--	--

- il Comune di Cotignola provvederà a stanziare la somma pari ad € 3.859,69 pari al 100% della spesa sostenuta dall'Unione dei Comuni della Bassa Romagna sul capitolo 5030CA/5230/16/52, a titolo di rimborso all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna con successiva variazione di bilancio;

- di dare atto che la fattura sarà emessa dalla studio Vincenzi – Capucci – Contarini Avvocati Associati, con sede a Faenza in Corso Mazzini n. 69 – P.I 02480850391;

- di richiamare il Principio contabile 4/2 allegato al D.Lgs 118/2011 Paragrafo 5.2 lettera g dispone:

“ gli impegni derivanti dal conferimento di incarico a legali esterni, la cui esigibilità non è determinabile, sono imputati all'esercizio in cui il contratto è firmato, in deroga al principio della competenza potenziata, al fine di garantire la copertura della spesa. In sede di predisposizione del rendiconto, in occasione della verifica dei residui prevista dall'articolo 3, comma 4 del presente decreto, se l'obbligazione non è esigibile, si provvede alla cancellazione dell'impegno ed alla sua immediata re-imputazione all'esercizio in cui si prevede che sarà esigibile, anche sulla base delle indicazioni presenti nel contratto di incarico al legale. Al fine di evitare la formazione di debiti fuori bilancio, l'ente chiede ogni anno al legale di confermare o meno il preventivo di spesa sulla base della quale è stato assunto l'impegno e, di conseguenza, provvede ad assumere gli eventuali ulteriori impegni. Nell'esercizio in cui l'impegno è cancellato si iscrive, tra le spese, il fondo pluriennale vincolato al fine di consentire la copertura dell'impegno nell'esercizio in cui l'obbligazione è imputata. Al riguardo si ricorda che l'articolo 3, comma 4, del presente decreto prevede che le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese reimputate sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto.”

di attestare che:

–a norma dell'art.183 comma 5 del D.Lgs. 267/2000 si provvederà secondo quanto disposto dal punto precedente ad aggiornare l'esigibilità dell'impegno assunto con il presente atto e di conseguenza il cronoprogramma della spesa;

– a norma dell'art.183, comma 8, del D.Lgs. n.267/2000 si è accertato che il programma dei pagamenti di cui al presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa;

- di informare l'aggiudicatario: *“a decorrere dal 1° luglio 2017 entrano in vigore le disposizioni di cui all'art. 1 D.L. 24/4/2014 che ampliano la platea dei soggetti coinvolti nella disciplina del*

cosiddetto “split payment”, con particolare riferimento all’inclusione dei compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito, precedentemente esclusi”;

– che la prestazione richiesta è relativa ad attività non rilevanti ai fini dell’IVA e che lo stesso professionista dovrà provvedere ai sensi dell’art 17 – TER del DPR 633/1972 alla fatturazione, secondo quanto previsto dall’art 21 del citato DPR, con l’annotazione “scissione dei pagamenti”, eventuali esclusioni dalla disciplina di “split payment” previste dalla circolare 13 aprile 2015 n. 15/E quali “le operazioni rese da fornitori che applicano regimi speciali che, pur prevedendo l’addebito dell’imposta in fattura, sono caratterizzati da un particolare meccanismo forfetario di detrazione spettante” vanno esplicitamente indicate in fattura elettronica;

–che il pagamento verrà effettuato esclusivamente su presentazione di fattura elettronica emessa dallo Studio Vincenzi – Capucci – Contarini Avvocati Associati, (secondo il formato di cui all’allegato A al Decreto Ministeriale n. 55 del 03/04/2013) che dovrà essere emessa sulla base delle indicazioni fornite con la comunicazione di aggiudicazione al fine di evitare la notifica come rifiutata al sistema di interscambio compromettendo la tempestività dei pagamenti;

– che il codice univoco destinatario a cui indirizzare la fattura elettronica è il seguente:

Codice Univoco Ufficio O0AD58 corrispondente al Settore Entrate - Unione dei Comuni della Bassa Romagna;

- di dare atto che al fine di evitare la formazione di debiti fuori bilancio, il legale incaricato dovrà annualmente confermare o meno il preventivo di spesa sulla base della quale è stato assunto l’impegno consentendo così agli enti di provvede ad assumere gli eventuali ulteriori impegni.

- di precisare:

- che i rapporti con l’affidatario verranno formalizzati per scrittura privata mediante semplice scambio di corrispondenza nonché mediante sottoscrizione di procura alle liti;
- sarà a carico del medesimo affidatario l’attività necessaria al recupero delle eventuali spese liquidate dal giudice in favore dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna e spettanti, al netto di quanto pattuito, al medesimo legale;

- di non trasmettere il presente atto alla Sezione Regionale della Corte dei Conti in quanto non riconducibile alle tipologie di spesa e alla soglia minima prevista dall’art. 1, comma 173, della L. 266/2005 e dall’art. 30, commi 8 e 12 del regolamento di organizzazione;

- di dare atto che la presente determinazione comporta i riflessi sopra indicati sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell’ente e pertanto la sua efficacia è subordinata al visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da parte del responsabile del settore ragioneria, in base al combinato disposto degli artt. 147 bis e 183, comma 7, del Tuel;

- di dare atto, infine, che la presente determina viene segnalata dallo scrivente ufficio cliccando la voce nel menù a tendina all'interno del programma di protocollazione informatica "Iride" "INCARICHI" ai fini di quanto previsto dall'art. 26, comma 3bis, della legge 488/1999 e per la pubblicazione prescritta dall'art. 23 del D. Lgs. 33/2013;

- di pubblicare la presente determina all'albo pretorio telematico per 15 giorni consecutivi, come previsto dall'art.18 del regolamento di organizzazione, a fini notiziali, ferma restando l'immediata efficacia dell'atto in conformità al testo unico degli enti locali.

LA DIRIGENTE
Stefania Zammarchi